



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Nino Pino Balotta”

Via Salita Il del Carmine, 19 - Tel 090.9761133 – Fax 090.9763196
PEO: meic899002@istruzione.it – PEC: meic899002@pec.istruzione.it - C.F. 83001330832
98051 - BARCELLONA P.G. - (ME)

Circ. n° 23

I.C. "BALOTTA" - BARCELLONA P. G.
Prot. 0009635 del 11/09/2023
VII (Uscita)

Al personale docente e ATA
di Scuola dell'Infanzia e Primaria
Al DSGA
Al sito Web
Agli atti

Oggetto: calendarizzazione mensile permessi ex legge 104/1992 – anno scolastico 2023-2024

Visto: il T.U. 297/1994 e D.P.R. 275/1999

Vista: la Legge 107/2015

Visto: il D.lgs 165/2015 e s.m.i.

Visto: il PTOF 2022/2025

Vista: la legge 104/1992

Il Dirigente Scolastico

al fine di garantire il regolare funzionamento dell'organizzazione, rende indispensabile concordare preventivamente le giornate di permesso, elaborando un piano per la fruizione dei permessi come indicato dalla nota ARAN (SC 066 Orientamenti Applicativi dell'01.08.2012 ad un apposito quesito **“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 104/92”** chiarisce: **“In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 165/2001”**).

Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato: **“Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso**. A questo scopo è utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi.

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: **“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”**.

Infine, l'Aran in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito, dopo aver richiamato la disciplina contrattuale Art. 15, c. 6. Ccnl 2007-, ha chiarito: **“In ogni caso la concessione**

di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001".

Pertanto, Il personale che intende fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/1992 è invitato a produrre con congruo anticipo la pianificazione dei giorni di assenza a tale titolo, con riferimento all'arco temporale del mese. Il Personale che fruisce dei permessi Legge 104/92 art 3 -c.3 **è invitato a produrre entro i 3 giorni** che precedono la fine del mese, la calendarizzazione per il mese successivo delle proprie richieste per la fruizione dei permessi (3 giorni mensili), consegnando la propria proposta di massima indirizzata al DS (docenti) o al DSGA (Ata), al fine di verificare le condizioni di fruibilità e di programmare una più organica e funzionale sostituzione del personale assente

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata (circolare n.13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010, INPS n. 45 dell'01.03.2011, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Interpelli n.1/2012 e 31/2010), motivandola.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15, comma 6, prevede che tali permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti, quindi non ricadenti nel medesimo giorno settimanale per ovvie motivazioni didattiche.

Ad ogni buon fine, si allega apposito modello.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Genovese Luigi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993